



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventuno febbraio duemilaventiquattro

DELIBERA N. 9 DEL 21/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA – CONTRATTO DI QUARTIERE II” IN LOCALITÀ MONTICELLI, CON ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 19 DPR 327/2001

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Vice Segretario **Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA**

Fatto l'appello nominale, risultano:

| N. | Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|----|-------------------------------|---------------------|----------|---------|
| 1 | Sindaco | FIORAVANTI MARCO | Si | |
| 2 | Consigliere | AGOSTINI MAURO | Si | |
| 3 | Consigliere | AMELI FRANCESCO | Si | |
| 4 | Consigliere | ASCARINI MARIKA | Si | |
| 5 | Presidente del Consiglio | BONO ALESSANDRO | Si | |
| 6 | Consigliere | CAMELA ELEONORA | | Si |
| 7 | Consigliere | CANNELLA STEFANO | Si | |
| 8 | Consigliere | CAPPELLI LUCA | Si | |
| 9 | Consigliere | CASTELLETTI LAURA | Si | |
| 10 | Consigliere | CELANI PIERO | | Si |
| 11 | Consigliere | CENCIARINI FLAVIA | Si | |
| 12 | Consigliere | FILIAGGI ALESSANDRO | Si | |
| 13 | Vice Presidente del Consiglio | FRENQUELUCCI PIETRO | Si | |
| 14 | Consigliere | GIRARDI MICAELA | | Si |
| 15 | Consigliere | LATTANZI LUIGI | Si | |
| 16 | Consigliere | MANCINI VINCENZO | Si | |
| 17 | Consigliere | MASSI DANIELA | Si | |
| 18 | Consigliere | NARCISI CARLO | | Si |
| 19 | Consigliere | NARDINI EMIDIO | Si | |

| | | | | |
|----|-------------|---------------------|----|----|
| 20 | Consigliere | PAGLIACCI ALESSIO | | Si |
| 21 | Consigliere | PANTALONI FRANCESCA | Si | |
| 22 | Consigliere | PETRACCI PATRIZIA | Si | |
| 23 | Consigliere | PREMICI EMIDIO | Si | |
| 24 | Consigliere | PROCACCINI ANGELO | Si | |
| 25 | Consigliere | ROSA ALESSIO | | Si |
| 26 | Consigliere | SEGHETTI PIERA | Si | |
| 27 | Consigliere | SIMONETTI MAURIZIO | Si | |
| 28 | Consigliere | SPERI MASSIMO MARIA | | Si |
| 29 | Consigliere | STIPA ELENA | Si | |
| 30 | Consigliere | TACCHINI MARIO | Si | |
| 31 | Consigliere | TAMBURRI MASSIMO | | Si |
| 32 | Consigliere | TRONTINI LAURA | Si | |
| 33 | Consigliere | VISCIONE FRANCESCO | | Si |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Totale Presenti: 24 | Totale Assenti: 9 |
|----------------------------|--------------------------|

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Corradetti Dario, Ferretti Donatella, Silvestri Giovanni, Stallone Domenico, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Si dà atto che i Consiglieri: Cappelli Luca, Massi Daniela e Seghetti Piera sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Trontini Laura per la maggioranza

Ameli Francesco per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al sesto punto dell'ordine del giorno riguardante:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA – CONTRATTO DI QUARTIERE II” IN LOCALITÀ MONTICELLI, CON ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19 DPR 327/2001.

Il Presidente fa presente che nella seduta del 15 febbraio 2024 la X Commissione consiliare permanente “Urbanistica” ha esaminato la proposta ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, con prot. n. 8116 del 26 gennaio 2024 è stata trasmessa ai Consiglieri la proposta di deliberazione n. 2 del 25/01/2024 e la relativa documentazione.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Vice Sindaco Silvestri Giovanni per presentare la proposta.

Relaziona il Vice Sindaco Silvestri Giovanni.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Risponde l'Ing. Piccioni Maurizio.

Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto. Nessuno interviene e il Presidente del Consiglio, pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Vice Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 25/01/2024 del Responsabile del Procedimento Arch. Franco Bartolini, da cui si rileva la necessità di approvare il presente Progetto definitivo, con contestuale adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, di cui all'oggetto;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio, e che si condividono, di dover procedere all'approvazione del Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, con adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001;

DATO ATTO che:

- la zona interessata dalla presente Variante viene individuata come ASA n. 6 per la quale la norma rimanda allo strumento urbanistico già approvato e cioè alla Variante al P.E.E.P. e al P.P.E. in Località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del Programma Innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II";
- l'Art.22 bis - Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda prevede che: *Nella "Zona 16 – Servizi di Quartiere" con destinazione "chiesa" su cui si è insediata la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in accoglimento della proposta n. 13 del Contratto di Quartiere II per la realizzazione di un "centro sociale e di aggregazione giovanile" l'amministrazione Comunale si impegna (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 05/04/2004) a rendere disponibile l'area di proprietà e destinata a "Zona 16" nelle forme che saranno definite in sede di accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere II.*
L'attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (In accoglimento del rilievo n. 1 nel parere di conformità provinciale del. G.P. n. 73 del 16/03/2009).
L'intervento è realizzabile nel rispetto dei seguenti parametri urbanistico-edilizi:
 - *distanza dai confini 5 m;*
 - *altezza massima 12 m.*
- il Progetto definitivo, in attuazione a quanto previsto dal sopracitato Art.22 bis delle NTA del PRG, prevede la realizzazione di un centro sociale e di aggregazione giovanile all'interno dell'area destinata a "ZONA 16 – Servizi di quartiere – Chiesa – Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda", di proprietà della Parrocchia stessa, sita in Via dei Frassini n. 4;
- l'intervento prevede la costruzione di due corpi di fabbrica collegati tra loro: il principale destinato a sala polivalente ed il secondario destinato a servizi, con una superficie coperta totale pari a 790,00 mq circa ed un volume complessivo pari a 4.747,96 mc. (mc. 3.708,95 per l'edificio polivalente e mc. 1.059,65 per l'edificio a servizi), mantenendo invariata la destinazione urbanistica dell'area che rientra tra le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature religiose di interesse comune);
- come previsto dalle NTA, l'altezza massima degli edifici sarà pari a m. 7,95 al colmo dell'edificio principale ed a m. 6,90 per l'edificio secondario, altezze comunque inferiori ai m. 12,00 indicati dalla norma, e la distanza dai confini, data la collocazione dei fabbricati, sarà variabile e comunque maggiore a m. 5,00;
- per quanto attiene alla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica in forma semplificata della Variante, la Provincia di Ascoli Piceno, acquisiti i necessari pareri, con atto del Dirigente del IV Settore n. 929 del 22/08/2023, ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), con le prescrizioni riportate nel documento istruttorio;

- la procedura prevista per l'approvazione del progetto, come indicato nelle NTA, è quella dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 ad oggetto "L'approvazione del progetto" e che pertanto l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;
- si ritengono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto - tenuto conto che l'incarico progettuale è stato formalizzato dal soggetto privato (Parrocchia di SS. Simone e Giuda) in data anteriore alla presentazione del progetto avvenuta con nota PEC prot.n. 24853 del 21/03/2023 e che le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono state avviate con nota PEC prot.n. 56722 del 28/06/2023 - come previsto dall'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", "*1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";
- si ritengono altresì applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della L.R. 19/2023 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992 – che prevede "*Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992*", per cui, trattandosi di una variante in attuazione al PRG vigente, secondo quanto previsto dall'Art.22 bis, nel caso in questione trovano applicazione le disposizioni della L.R. 34/1992, relativamente agli aspetti urbanistici, da coordinare con le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
- ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto "*Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che* ", al comma 1, lettera c), prevede: *In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;*

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto l'opera sarà realizzata su area privata e interamente a carico della ditta proponente;

VISTE:

- la legge 1150/1942
- la legge regionale 34/92

- il testo Unico degli Enti locali 267/2000

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, FRENQUELLUCCI PIETRO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARDINI EMIDIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), nessun astenuto e nessun voto contrario, all'UNANIMITA',

DELIBERA

- 1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Bartolini, in relazione alla necessita di approvare, il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda con contestuale adozione della variante urbanistica in oggetto, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 che continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 1° luglio 2023;
- 2) approvare, il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, con adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, a firma dell'Arch. Roberto Ripani e costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
 - Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
 - Tavola 2.1 – Stato attuale e di progetto;
 - Tavola 3.1 – Stato di progetto – Pianta piano terra;
 - Tavola 4.1 – Stato di progetto – Pianta piano primo;
 - Tavola 5.1 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni;
 - Tavola 6.1 – Stato di progetto – Opere di urbanizzazione e reti;
 - Tavola 7.1 – Stato di progetto – Render dell'intervento;
 - Elaborato A – Relazione tecnica;
 - Elaborato B - Documentazione catastale;
 - Elaborato C - Documentazione urbanistica;
 - Elaborato D - Documentazione fotografica
 - Relazione Previsionale Impatto Acustico;
 - Relazione geologica;
- 3) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 929 del 22/08/2023;

- 4) di dare atto altresì che il presente progetto non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 5) che, la delibera e gli elaborati di progetto saranno depositati presso la sede Comunale per sessanta giorni consecutivi per la visione al pubblico e la presentazione di osservazioni e opposizioni, come da Circolare Provinciale Prot.n. 1022 del 13/11/2003;
- 6) di inviare alla Provincia, quale ente delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale, la presente delibera e la relativa completa documentazione di progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che ", al comma 1, lettera c), prevede: *In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;*
- 8) di individuare il Responsabile del presente procedimento nell'Arch. Franco Bartolini, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;
- 9) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, FRENQUELUCCI PIETRO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARDINI EMIDIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), nessun astenuto e nessun voto contrario, all'UNANIMITA',

DELIBERA

di stabilire che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.

Letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|--|---|
| IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO | IL SEGRETARIO Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA |
|--|---|

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione del Progetto definitivo per la “Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II” in località Monticelli, con adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rappresenta quanto segue.

Premesse

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Regolatore Generale comunale in adeguamento al PPAR.

Le N.T.A. del suddetto P.R.G., all’Art. 60 - NORME GENERALI, indicano le aree definite come “*parti in trasformazione*” con le quali *si intendono le parti del territorio comunale che il PRG individua come :*

- 1) *aree - progetto (AP e AP-TR);*
- 2) *altre aree in trasformazione (APRS);*
- 3) *aree assoggettate a piani di recupero (PR);*
- 4) *aree ricomprese in altri strumenti attuativi (ASA)*

dove, al punto 4), per “*Aree ricomprese in altri strumenti attuativi (ASA)*” specifica che: “*Il PRG recepisce la programmazione intrapresa dall’Amministrazione comunale in merito ad altri strumenti attuativi (piani particolareggiati esecutivi, accordi di programma, contratti di quartiere, programmi urbanistici dei piani-casa comunali, programmi complessi o altri piani attuativi) ciascuno dei quali contraddistinto da procedura specifica con relativa approvazione definitiva.*”

Il successivo Art. 64, chiarisce che “*Con la denominazione ASA (Altri Strumenti Attuativi), il PRG definisce gli strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati Esecutivi, Programmi Urbanistici del Piano Casa Comunale, Contratti di Quartiere, Programmi complessi, altri Piani Attuativi o strumenti equipollenti) già oggetto di specifica procedura e relativa approvazione definitiva, al fine di confermare tali strumenti urbanistici già approvati e garantirne l’effettiva attuazione.*” omissis “*Con l’indicazione ASA si conferma pertanto la disciplina prevista dal Prg Benevolo sulle aree in questione, sia in termini di zonizzazione che di normativa tecnica di attuazione, non apportando il nuovo PRG alcuna modifica alle previsioni sopra richiamate relativamente alle aree di che trattasi. Ad integrazione del presente articolo, per gli ASA sopra richiamati ed oggetto di piani attuativi si rimanda al fascicolo denominato PR_NTA_ASA nel quale sono contenuti i relativi parametri urbanistico-edilizi e le prescrizioni inerenti la cessione di aree, la realizzazione di opere pubbliche e le eventuali ulteriori prescrizioni o disposizioni specifiche. In questi casi, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi potranno essere adottate ai sensi dell’art.30 della L.R. n.34/92 e s.m.i. in quanto conformi ai sopradetti parametri e prescrizioni.*”

Normativa vigente

Nello specifico, la zona interessata dalla presente Variante viene individuata come ASA n. 6 per la quale la norma rimanda appunto allo strumento urbanistico già approvato e cioè alla Variante al P.E.E.P. e al P.P.E. in Località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l’attuazione del Programma Innovativo in Ambito Urbano “Contratto di Quartiere II” che, all’Art.22 bis - Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, prevede:

Nella “Zona 16 – Servizi di Quartiere” con destinazione “chiesa” su cui si è insediata la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in accoglimento della proposta n. 13 del Contratto di Quartiere II per la realizzazione di un “centro sociale e di aggregazione giovanile” l’amministrazione Comunale si impegna (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 05/04/2004) a rendere disponibile l’area di proprietà e destinata a “Zona 16” nelle forme che saranno definite in sede di accordo di programma per l’attuazione del Contratto di Quartiere II.

L’attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (In accoglimento del rilievo n. 1 nel parere di conformità provinciale del. G.P. n. 73 del 16/03/2009).

L’intervento è realizzabile nel rispetto dei seguenti parametri urbanistico-edilizi:

- *distanza dai confini 5 m;*
- *altezza massima 12 m.*

Proposta di variante

Con nota PEC prot.n. 24853 del 21/03/2023 e successive integrazioni PEC prot.n. 43349 del 22/05/2023, PEC prot.n. 70603 del 08/08/2023 e PEC prot.n. 101572 del 20/11/2023, Don Giampiero Cinelli in qualità di Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, ha trasmesso il Progetto definitivo per la “Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II” in località Monticelli, in variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001, a firma dell’Arch. Roberto Ripani.

La Suddetta progettazione prevede appunto la realizzazione di un centro sociale e di aggregazione giovanile all’interno dell’area destinata a “ZONA 16 – Servizi di quartiere – Chiesa – Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda”, di proprietà della Parrocchia stessa, sita in Via dei Frassini n. 4, secondo quanto previsto dal sopraccitato Art.22 bis delle NTA del PRG.

L’area è identificata catastalmente come di seguito riportato:

- Catasto Terreni al Fg. 80 Part.IIe 563 - 564 - 565 - 567
- Catasto Fabbricati al Fg. 80 Part.IIa 311 Subb. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

ed il nuovo edificio sarà realizzato all’interno della particella 311 su cui insiste già il complesso parrocchiale costituito dalla Chiesa e l’annessa canonica.

L’intervento prevede la costruzione di due corpi di fabbrica collegati tra loro: il principale destinato a sala polivalente ed il secondario destinato a servizi.

Gli edifici avranno una superficie coperta totale pari a 790,00 mq circa ed un volume complessivo pari a 4.747,96 mc. (mc. 3.708,95 per l’edificio polivalente e mc. 1.059,65 per l’edificio a servizi), mantenendo invariata la destinazione urbanistica dell’area che rientra tra le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature religiose di interesse comune).

L’edificio principale, destinato a sala polivalente, sarà realizzato con una struttura in cemento armato (fondazioni, travi e pilastri), con solaio intermedio in latero cemento nella porzione destinata a magazzini. La copertura sarà realizzata con travi in legno lamellare e sovrastante tavolato, oltre isolamento termico e guaine impermeabilizzanti, mentre per le tamponature verrà utilizzato un blocco in laterizio a bassa conduttività termica. Gli infissi saranno in alluminio a taglio termico.

L’edificio secondario, destinato a servizi, sarà realizzato con una struttura intelaiata in cemento armato (fondazioni, travi e pilastri) e solai in latero cemento. Al piano terra saranno posizionati la cucina ed i bagni, mentre al piano primo le aule per il Catechismo con i relativi servizi igienici. Per le tamponature verrà utilizzato un blocco in laterizio a bassa conduttività termica. Gli infissi saranno in alluminio a taglio termico.

I due edifici saranno separati strutturalmente con l'inserimento di un giunto sismico e nello sviluppo della progettazione verranno adottate soluzioni tecniche volte all'eliminazione delle barriere architettoniche. La proposta prevede altresì la riqualificazione generale dell'area in prossimità della Chiesa parrocchiale, con la sistemazione delle aree a verde.

Come previsto dalle NTA, l'altezza massima degli edifici sarà pari a m. 7,95 al colmo dell'edificio principale ed a m. 6,90 per l'edificio secondario, altezze comunque inferiori ai m. 12,00 indicati dalla norma, e la distanza dai confini, data la collocazione dei fabbricati, sarà variabile e comunque maggiore a m. 5,00.

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Per quanto attiene alla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica della Variante, con nota PEC prot.n. 56722 del 28/06/2023 e successiva integrazione prot.n. 70877 del 08/08/2023 a correzione di refusi ed errori materiali, l'Amministrazione comunale (autorità procedente) ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno (autorità competente) – ai sensi del c. 5 punto A.3) Allegato A della D.G.R. 1647 del 23/12/2019 - la richiesta di avvio della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata della Variante Urbanistica in oggetto, con la proposta dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare.

L'autorità competente ha avviato la suddetta verifica, con nota pervenuta in data 03/07/2023 con prot.n. 58197, ed ha individuato, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste dal D.Lgs n. 152/06, i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Nell'ambito del procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono pervenuti i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale di seguito riportati:

- La **CIIP Vettore**, con nota prot.n. 12817 del 13/07/2023, verificato che la realizzazione del Centro Sociale non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al Piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:
 - *la nascita del Centro Sociale di aggregazione giovanile non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);*
 - *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sus. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR*

N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;

- *infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.L'AATO 5 Marche Sud, con nota prot. n. 696 del 04.04.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP Spa, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante in oggetto.*
- **L'AST di Ascoli Piceno** – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot.n. 65270 del 01/08/2023 ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
 - *dovranno essere previste ad attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizioni – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;*
 - *se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;*
 - *la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, evitando fenomeni di ristagno e ruscellamento.*
- **La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, con nota prot.n. 88999 del 09/08/2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in esame; inoltre, *per quanto riguarda l'aspetto della Tutela archeologica, considerato che l'area in argomento risulta ad alto potenziale archeologico in quanto a breve distanza dalla stessa si sono avuti rinvenimenti archeologici riferibili a età pre-protostorica, è stato altresì ritenuto opportuno che tutte le lavorazioni che prevedano attività di scavo o movimento terra connesse alla realizzazione dell'opera in progetto, al fine di evitare il danneggiamento dell'eventuale patrimonio archeologico sepolto, vengano condotte con la continua assistenza di archeologi professionisti qualificati ai sensi della L n. 110 del 22.07.2014 e del successivo DM n. 244 del 20.05.2019 con oneri a carico della committenza. E' infine presente un rimando all'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004 che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).*
- **L'AATO n. 5 Marche Sud**, con nota prot.n. 1546 del 02/08/2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:
 - *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP SpA;*
 - *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;*
 - *relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.*

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

A conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata, la Provincia di Ascoli Piceno con atto del Dirigente del IV Settore n. 929 del 22/08/2023, ha determinato:

A) *l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con le seguenti prescrizioni:*

- 1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
- 2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali osservazioni/rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

B) *gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;*

.... omissis.....

Verifica Classificazione acustica

Si rileva che la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area interessata della presente variante ricade nella Classe "III - Aree di Tipo Misto" della Classificazione Acustica del territorio comunale e risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente."

Iter di approvazione

Le N.T.A. del P.R.G., all'Art. 64, prevede che *".... Con l'indicazione ASA si conferma pertanto la disciplina prevista dal Prg Benevolo sulle aree in questione, sia in termini di zonizzazione che di normativa tecnica di attuazione, non apportando il nuovo PRG alcuna modifica alle previsioni sopra richiamate relativamente alle aree di che trattasi. Ad integrazione del presente articolo, per gli ASA sopra richiamati ed oggetto di piani attuativi si rimanda al fascicolo denominato PR_NTA_ASA nel quale sono contenuti i relativi parametri urbanistico-edilizi e le prescrizioni inerenti la cessione di aree, la realizzazione di opere pubbliche e le eventuali ulteriori prescrizioni o disposizioni specifiche. In questi casi, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi potranno essere adottate ai sensi dell'art.30 della L.R. n.34/92 e s.m.i. in quanto conformi ai sopradetti parametri e prescrizioni."*

L'Art.22 bis - Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, della Variante al P.E.E.P. e al P.P.E. in Località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del Programma Innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II", prevede che:

Nella "Zona 16 – Servizi di Quartiere" con destinazione "chiesa" su cui si è insediata la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in accoglimento della proposta n. 13 del Contratto di Quartiere II per la realizzazione di un "centro sociale e di aggregazione giovanile" l'amministrazione Comunale si impegna (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 05/04/2004) a rendere disponibile l'area di proprietà e destinata a "Zona 16" nelle forme che saranno definite in sede di accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere II.

L'attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (In accoglimento del rilievo n. 1 nel parere di conformità provinciale del. G.P. n. 73 del 16/03/2009). ...omissis..."

Riguardo all'iter amministrativo da seguire per l'attuazione del suddetto intervento, si evidenzia che in data 30 novembre 2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992.

Il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della suddetta L.R. 19/2023, prevede che:

8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.

Pertanto, trattandosi di una variante in attuazione al PRG vigente, secondo quanto previsto dall'Art.22 bis, che, come sopra riportato, recita testualmente "L'attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001", nel caso in questione trovano applicazione le disposizioni della L.R. 34/1992, relativamente agli aspetti urbanistici, da coordinare con le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

L'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 ad oggetto "L'approvazione del progetto" prevede che:

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

Nel caso in specie si applica quanto previsto dai commi 2 e 4.

Inoltre, tenuto conto che, come detto in precedenza, l'incarico progettuale è stato formalizzato dal soggetto privato (Parrocchia di SS. Simone e Giuda) in data anteriore alla presentazione del progetto avvenuta con nota PEC prot.n. 24853 del 21/03/2023 e che le procedure

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono state avviate con nota PEC prot.n. 56722 del 28/06/2023, si ritengono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto, come previsto dall'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", "1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso".

Si da atto infine che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che ", al comma 1, lettera c), prevede:

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

Pareri

Il presente Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, in variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, è stato trasmesso, per l'acquisizione dei relativi pareri, ai seguenti Enti:

- alla AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, con nota PEC prot.n. 6594 del 23/01/2024;
- alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con nota PEC prot.n. 6602 del 23/01/2024;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con nota PEC prot.n. 6608 del 23/01/2024;

Come detto, la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica.

In conclusione, il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone all'organo consiliare di deliberare l'approvazione del presente Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, con adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001.

Ascoli Piceno, 25/01/2024

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco Bartolini)

Alla luce del documento istruttorio, l'Assessore competente

PROPONE

al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Bartolini, in relazione alla necessità di approvare, il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda con contestuale adozione della variante urbanistica in oggetto, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 che continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 1° luglio 2023;
- 2) approvare, il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, con adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, a firma dell'Arch. Roberto Ripani e costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
 - Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
 - Tavola 2.1 – Stato attuale e di progetto;
 - Tavola 3.1 – Stato di progetto – Pianta piano terra;
 - Tavola 4.1 – Stato di progetto – Pianta piano primo;
 - Tavola 5.1 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni;
 - Tavola 6.1 – Stato di progetto – Opere di urbanizzazione e reti;
 - Tavola 7.1 – Stato di progetto – Render dell'intervento;
 - Elaborato A – Relazione tecnica;
 - Elaborato B - Documentazione catastale;
 - Elaborato C - Documentazione urbanistica;
 - Elaborato D - Documentazione fotografica
 - Relazione Previsionale Impatto Acustico;
 - Relazione geologica;
- 3) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 929 del 22/08/2023;
- 4) di dare atto altresì che il presente progetto non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 5) che, la delibera e gli elaborati di progetto saranno depositati presso la sede Comunale per sessanta giorni consecutivi per la visione al pubblico e la presentazione di osservazioni e opposizioni;
- 6) di inviare alla Provincia, quale ente delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale, la presente delibera e la relativa completa documentazione di progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;

- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che ", al comma 1, lettera c), prevede: "*In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche*";
- 8) di individuare il Responsabile del presente procedimento nell'Arch. Franco Bartolini, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;
- 9) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia;
- 10) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.